

Sentenze e pareri



Sanitario - Sanitario U.S.L. - Trattamento economico - Mansioni superiori - Differenze retributive - Calcolo - Detrazione sessanta giorni per anno solare - Legittimità

In sede di calcolo delle differenze retributive spettanti al sanitario di Unità sanitaria locale per accertato svolgimento di funzioni superiori a quelle proprie della qualifica rivestita vanno esclusi sessanta giorni per ciascun anno solare.

TAR Puglia - Bari, Sez. II, 26 febbraio 2008, n. 338. (parte II, pag. 261-Mass., n. 2/2008).

Impiego pubblico-Infermità e lesioni - Dipendenza da causa di servizio - Colpa grave del dipendente - Rilevanza

In sede di valutazione dei presupposti richiesti per la liquidazione dell'equo indennizzo al dipendente pubblico è applicabile la regola per la quale il nesso di causalità o di concasualità, che deve necessariamente sussistere fra l'attività lavorativa e l'evento dannoso, deve ritenersi interrotto ogni qualvolta quest'ultimo sia determinato dalla stessa condotta della vittima che abbia agito con colpa grave, cioè in una situazione di macroscopica contraddizione tra il comportamento tenuto nella specifica circostanza e il minimo di diligenza da lui esigibile nelle specifiche condizioni di tempo e di luogo in cui si è verificato l'incidente.

TAR Puglia-Bari, Sez. II, 26 febbraio 2008, n. 399 (parte II, pag. 261-Mass., n. 2/2008).

Collocamento a riposo - Pensionamento anticipato - Domanda - Obbligo di provvedere - Dies a quo - Individuazione

La richiesta di pensionamento anticipato presentata con grande anticipo (nella specie, ben quindici mesi prima dell'eventuale cessazione dal servizio) è priva del requisito di effettività che solo consente il concretizzarsi del comportamento illegittimo dell'Amministrazione in relazione all'obbligo di conclusione del procedimento di accettazione delle dimissioni volontarie nel rispetto dei termini prescritti; pertanto, l'obbligo per l'Amministrazione di provvedere sorge solo a decorrere dal termine semestrale previsto dall'art. 155 comma 3 T.U. 29 dicembre 1973 n.1092

TAR Lazio - Roma, Sez. I bis, 6 febbraio 2008, n. 1067 (Parte II, pag. 206 - Mass., n.2/2008).

Accesso ai documenti - Impiego pubblico - Trasferimento - Atti procedura paraconcorsuale - Accessibilità - Tutele della riservatezza - Carattere recessivo

Il concorrente ad una procedura paraconcorsuale finalizzata al trasferimento vanta un interesse qualificato alla conoscenza degli atti della procedura, a fronte del quale non può essere opposto il diritto alla riservatezza degli altri partecipanti atteso che, con l'ammissione alla fase comparativa, la documentazione prodotta e i titoli preferenziali presentati fuoriescono dalla sfera di dominio riservata al singolo concorrente.

TAR Campania, Napoli, Sez. V, 13 febbraio 2008, n.812 (Parte II, pag. 245 - Mass., n.2/2008).

Ordinanza contingibile e urgente - Presupposti - Individuazione

In tema di ordinanza contingibile e urgente il potere *extra ordinem* presuppone la necessità di provvedere, con immediatezza, in presenza di situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile, che non possano essere fronteggiate con gli strumenti ordinari apprestati dall'ordinamento ed è, altresì, richiesta la sussistenza di una situazione di pericolo, quale ragionevole probabilità che accada un evento danno-

so, nel caso in cui l'Amministrazione non intervenga prontamente; pertanto, ai sensi dell'art. 54 comma 2 T. U. 18 agosto 2000 n. 267, il richiamo alle esigenze di protezione dell'igiene e della salute pubblica costituisce presupposto necessario ma non sufficiente per il ricorso al potere ordinatorio, laddove non sussistano le ulteriori condizioni dell'urgenza e dell'imprevedibilità della situazione di pericolo per la pubblica incolumità.

TAR Veneto, Sez. III, 4 febbraio 2008, n. 217 (Parte II, pag. 173 - Mass., n. 2/2008).

1. Responsabilità della Pubblica amministrazione - Risarcimento danni - Colpa della P.A. - Criterio di valutazione

2. Ricorso giurisdizionale - Risarcimento danni - Colpevolezza della P.A. - Criterio di valutazione - Errore scusabile - Rilevanza

1. La responsabilità patrimoniale della Pubblica amministrazione conseguente all'adozione di provvedimenti illegittimi deve essere inserita nel sistema delineato dagli artt. 2043 e segg. Cod. Civ., in base al quale l'imputazione della colpa non può avvenire sulla base del mero dato oggettivo dell'illegittimità del provvedimento, dovendo verificarsi che la detta adozione (e l'esecuzione dell'atto impugnato) sia avvenuta in violazione delle regole di imparzialità alle quali l'esercizio della funzione deve costantemente ispirarsi.

2. In sede di accertamento della responsabilità della Pubblica amministrazione per danno a privati il giudice amministrativo può affermare la sussistenza quando la violazione risulti grave e commessa in un contesto di circostanze di fatto e in un quadro di riferimenti normativi e giuridici tali da palesare la negligenza e l'imperizia dell'organo nell'assunzione del provvedimento viziato e negandola quando l'indagine presupposta conduce al riconoscimento dell'errore scusabile (per la sussistenza di contrasti giudiziari, per l'incertezza del quadro normativo di riferimento o per la complessità della situazione di fatto).

1. Cfr., fra le tante, Cons. Stato, Sez. IV, 12 gennaio 2005 n. 45 e Sez. V, 1 marzo 2003 n. 1133, in Cons. Stato 2005, I, 31, e 2003, I, 551.

2. Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 10 agosto 2004 n. 5500, in Cons. Stato 2004, I, 1654, e 5 ottobre 2005 n. 5367.

TAR Lazio - Latina, 28 febbraio 2008, n. 129

Falsità in atti - Falsità ideologica - In atto pubblico- Reato ex art.473 Cod. Pen. - Configurabilità - Presupposti

Il delitto di falsità ideologica in atto pubblico previsto e punito dall'art. 473 Cod. Pen. è punibile a titolo di dolo generico, e dunque sussiste nell'ipotesi in cui l'agente abbia accettato il rischio di non rispondenza la vero di quanto da lui stesso sottoscritto, non rilevando la natura di mera autorizzazione del provvedimento alla cui emanazione è preordinato l'atto redatto dal pubblico ufficiale se l'attività immediata e diretta del pubblico ufficiale non è tanto quella certificativa, bensì quella ispettiva, poiché il pubblico ufficiale medesimo, redigendo il verbale afferma di avere personalmente rilevato l'esistenza di determinati fatti mediante attività personale e diretta

Cassazione Penale, Sez. V, 5 febbraio 2008, n. 5550 (Parte III, pag. 100 - Mass., n.2/2008)

1. Controinteressato al ricorso - Ordinanze sindacali - Impugnazione - Inconfigurabilità di controinteressati.

2. Ordinanza contingibile ed urgente - Igiene e Sanità - Ambito di applicazione - Latrato di cane - Esclusione.

1. Non sono configurabili controinteressati in senso tecnico nei confronti di ordinanze sindacali con tingibili ed urgenti in materia di sanità e igiene pubblica.

2. Le ordinanze con tingibili e urgenti adottate dal Sindaco nella veste di ufficiale di Governo costituiscono delle vere e proprie valvole di sicurezza per le ipotesi in cui con i normali poteri l'Amministrazione non possa fornire una pronta ed efficace risposta a situazioni eccezionali di nocimento della salute pubblica; pertanto, le dette ordinanze attengono a fattispecie del tutto peculiari e particolarmente rilevanti, in cui non rientra, in relazione a canoni di ragionevolezza, il puro e semplice latrato di un cane.

TAR Abruzzo - L'Aquila, 25 febbraio 2008, n. 72 (Parte II, pag. 232, Mass., n. 2/2008).

Sanitario - Sanitario U.S.L. - Trattamento economico- Indennità medico specialistica e di dirigenza medica - Rideterminazione ex art. 116 D.P.R. n.384 del 1990 - Decorrenza

L'art. 116 D.P.R. 28 novembre 1990 n.384 - che al fine della qualificazione professionale del personale medico e veterinario di posizione intermedia della Unità sanitarie locali ha introdotto la rideterminazione delle indennità medico specialistica e di dirigenza medica, a decorrere dal 1 dicembre 1990, previa ricognizione delle necessità organizzative delle strutture sanitarie interessate all'istituzione di settori o moduli organizzativi all'interno dell'organizzazione divisionale o dipartimentale, la cui responsabilità va affidata al predetto personale sanitario, che all'uopo partecipa ad apposita selezione - subordina a due condizioni il diritto alla corresponsione delle dette indennità, come rideterminate, in favore del personale sanitario aspirante alla responsabilità degli istituendi moduli, e cioè all'istituzione del modulo organizzativo e all'attribuzione della relativa responsabilità, previa selezione; pertanto, in sede di prima applicazione, la rideterminazione delle indennità *de quibus* spetta dal 1 dicembre 1990 nell'ipotesi in cui la struttura sanitaria entro la prefissata data del 31 ottobre 1990 abbia individuato i moduli organizzativi all'interno delle più ampie strutture divisionali o dipartimentali, essendo le stesse, non tanto collegate all'esercizio delle mansioni, ma all'effettiva istituzione di cui il sanitario deve assumere la responsabilità, potendo prescindere solo dal formale affidamento delle predette funzioni, a mente del comma 5 dell'art. 116 cit., ma non certo dalla preventiva ricognizione delle necessità organizzative collegate alle reali esigenze del servizio degli Enti interessati.

TAR Puglia. Lecce, Sez. II, 11 febbraio 2008, n. 428 (Parte II, pag. 262, Mass., n.2/2008).

Le massime sono tratte dalla
Rassegna mensile Giurisdizione
Amministrativa per gentile
concessione della Soc. Edizioni Libra.
www.sentenzeitalia.it